

Statuto dell'"Associazione Terme del Trentino"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "**Associazione Terme del Trentino**", con sede in Levico Terme, c/o le Terme di Levico e Vetriolo, viale Vittorio Emanuele 10, 38056 Levico Terme (Tn).

Art. 2 - Scopi dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità dell'associazione sono le seguenti:

- a) promuovere lo sviluppo del settore termale trentino a livello locale, nazionale ed internazionale;
- b) sostenere la formazione di una rappresentanza unitaria degli interessi del settore;
- c) concorrere alla definizione e alla diffusione di un'immagine coordinata della proposta termale trentina, compresa la messa a punto e la gestione del marchio unitario di prodotto;
- d) favorire la promozione commerciale e turistica del settore termale e delle singole imprese, valorizzando e promuovendo le diverse, originali caratteristiche e specificità di ciascuna fonte termale, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni in Italia e all'estero;
- e) favorire la mobilità interna ed internazionale dei pazienti termali;
- f) svolgere, previa adozione di apposito regolamento da parte dell'assemblea, una funzione di promozione e di coordinamento per le attività di studio e di ricerca scientifica affidandole, ove possibile, ad associazioni già operanti sul territorio trentino;
- g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori, collaboratori ed operatori delle imprese associate;
- h) concorrere in forma coordinata alla definizione di norme, linee guida, piani e programmi provinciali in materia sanitaria e turistica, comprese le campagne promozionali riguardanti il marchio territoriale "Trentino";
- i) promuovere attività e servizi di supporto alle imprese termali associate.

Per il raggiungimento delle finalità suddette l'Associazione può:

- a) promuovere o partecipare a consorzi, enti od istituzioni specializzate;
- b) promuovere l'attivazione di reti d'impresa e di modalità organizzative condivise per la gestione di funzioni aziendali, favorendo le economie di scala in ambito settoriale.

Le finalità dell'associazione vengono perseguite attraverso l'intervento degli associati negli ambiti indicati, potendo l'associazione raccogliere fondi con le modalità che di volta in volta la medesima intenderà adottare.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività associative condividendone gli scopi e sostenendone i costi, previa presentazione della domanda di ammissione.

Possono far parte dell'associazione le imprese che abbiano sede legale in provincia di Trento e che siano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda all'Assemblea.

La qualità di associato è efficacemente conseguita con l'accoglimento della domanda stessa da parte dell'Assemblea, cui il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporla tempestivamente.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'associazione.

Gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni degli organi associativi ed a versare annualmente le quote stabilite dall'assemblea.

Art. 6 - Decadenza dalla qualità di associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione qualora venga meno anche una delle due condizioni per avere la qualifica di socio: la permanenza della sede legale sul territorio della provincia di Trento o la sussistenza della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Decadono altresì dalla qualità di associati nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei componenti nei confronti dell'associato che operi in contrasto con le finalità statutarie.

Il provvedimento di esclusione deve essere assunto dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente

L'Associazione può dotarsi inoltre di un Revisore contabile.

Art. 8 - Partecipazione all'Assemblea

Possono prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le assemblee si svolgono di norma a rotazione presso le sedi delle aziende associate, salvo che il Consiglio direttivo non individui altri luoghi.

Art. 9 - Convocazione e compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro il 15 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed entro il 15 ottobre per la programmazione dell'attività futura.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo e-mail, posta o telegramma, con prova di ricezione.

In caso di urgenza potrà essere convocata con preavviso motivato almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita, previa comunicazione via e-mail, posta o telegramma, con prova di ricezione.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito ad ammissione ed esclusione degli associati, procedere alla nomina degli organi dell'associazione nonché deliberare in ordine alla modifica dei regolamenti.

Art. 10 - Costituzione e delibere dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti presenti qualsiasi sia il loro numero.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti almeno due soci e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Ogni associato ha diritto ad un numero di voti in proporzione alla quota versata nell'anno precedente a quello nel quale si svolge l'Assemblea. Con appositi regolamenti, approvati dall'Assemblea, sono stabilite le quote annue di versamento, collegate proporzionalmente con il fatturato termale esente IVA di ogni singola impresa, nonché le modalità di promozione, coordinamento, affidamento a terzi delle attività di studio e di ricerca scientifica.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con i due terzi dei voti attribuiti ai sensi del precedente articolo.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la metà dei voti attribuiti ai sensi del precedente articolo.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sei, eletti dall'Assemblea tra candidati indicati dai soci.

Tutti gli incarichi associativi si intendono prestati esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Revisore Contabile.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 2 (due) anni. I consiglieri sono rieleggibili consecutivamente per un massimo di 3 (tre) mandati.

I Consiglieri esplicano il proprio incarico senza vincolo di mandato essendo eletti dall'Assemblea. Tuttavia, qualora il socio che aveva indicato e proposto al voto dell'Assemblea un componente del Consiglio comunichi formalmente che è venuto meno il rapporto di fiducia con il medesimo, il Consigliere decadrà dalla carica e dovrà essere sostituito secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione può essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla può essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere svolte anche in videoconferenza.

Art. 13 - Consiglieri mancanti

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono alla convocazione dell'Assemblea degli associati per sostituire i mancanti che restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo decade qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione e compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure nel caso di richiesta

da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) attuare le finalità e le iniziative previste dallo statuto e le decisioni adottate dalle assemblee;
- b) sottoporre all'assemblea le domande di nuovi associati ed esprimere il parere sugli eventuali provvedimenti di esclusione;
- c) proporre all'Assemblea le quote associative annuali;
- d) individuare e proporre all'Assemblea le sedi per le riunioni degli Organi sociali;
- e) redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, previo parere del Revisore contabile;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno due volte all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un numero di associati che rappresenti la maggioranza dei voti;
- g) predisporre i regolamenti interni relativi all'attività associativa da adottare nell'Assemblea.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti tra i consiglieri direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente non può essere immediatamente rieletto al termine del biennio.

Il Presidente, su mandato del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni circostanza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e per quelle funzioni a cui sia espressamente delegato.

Art. 16 - Segretario

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, il Consiglio medesimo si avvale in via ordinaria dell'opera di un Segretario con funzioni di tesoriere, scelto anche tra i Consiglieri: lo stesso dovrà redigere i verbali delle riunioni, occuparsi della corrispondenza, prendersi carico dell'amministrazione dell'associazione e della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 17 - Revisore contabile

L'Assemblea può nominare un Revisore contabile.

Il Revisore contabile partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che lo stesso venga presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Revisore contabile rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Art. 18 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto annuale della gestione è redatto dal Consiglio direttivo e sottoposto annualmente all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo redige ogni altra documentazione contabile richiesta per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Patrimonio dell'associazione

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative proposte dal Consiglio direttivo e determinate annualmente dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte di fondi.

Art. 21 - Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione, è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno 2/3 dei voti complessivi attribuiti.

In tale assemblea non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Trento, 14 gennaio 2016

F.to: Carlo Basani

F.to: Bommassar Donatella

F.to: Luciano Valorz

F.to: Zulian Tullio

F.to: Michela Sartori

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)